



# COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE

Provincia di Caserta

*Decorato con Medaglia di Bronzo al Merito Civile*



COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE  
Prot. : 3079 del 26-03-2020  
Sezione : INTERNO

ORDINANZA SINDACALE N. 13 DEL 26.03.2020

OGGETTO: REVOCA ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 7, DEL D.LGS. 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 ED AL MANTENIMENTO DEI SERVIZI ESSENZIALI PER LA CITTADINANZA.

## IL SINDACO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le Ordinanze del Presidente della Regione Campania, i Decreti Legge e tutte le disposizioni (circolari, faq interpretative), a vario titolo succedutesi dalla data del 31.01.2020 in materia di contenimento e contrasto alla diffusione del Covid-19, e i provvedimenti in essi richiamati.

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, ed i provvedimenti in essi richiamati.

Visto, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 ad oggetto: Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabili all'intero territorio nazionale.

Visto in particolare, il comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, il quale sospende le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, che qui si intende per integralmente trascritto.

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 12 del 19.03.2020 con la quale, al fine di rafforzare, ulteriormente, le misure di sorveglianza sanitaria adottate per il periodo di tempo necessario a contenere la diffusione del contagio da Covid-19 e al contempo garantire in sicurezza l'erogazione dei servizi ritenuti essenziali per la cittadinanza, così come elencati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 267/2000, si disponeva:

- la chiusura anticipata degli esercizi commerciali al dettaglio e servizi per la persona, presenti sul territorio del Comune di Cancellò ed Arnone, come elencati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, entro le ore 18.00.
- la chiusura anticipata di farmacie e parafarmacie, presenti sul territorio del Comune di Cancellò ed Arnone, entro le ore 18.00, fermo restando che il servizio potrà essere erogato con le modalità previste per il servizio notturno, senza pregiudicare l'accesso degli utenti in caso di necessità.

Visti l'Ordinanza del Ministro della Salute e del Ministro dell'Interno del 22 marzo 2020 e il DPCM 22 marzo 2020, i quali dispongono che è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;

Visto l'atto di indirizzo del Presidente della Regione Campania del 23.03.2020, con il quale i Comuni della regione sono stati inviati a non introdurre limitazioni agli orari di apertura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di alimenti e di altri beni di prima necessità all'interno dei territori di competenza e, ove introdotti, a revocare vincoli o limiti agli orari, al fine di garantire ai cittadini di accedere con continuità ai detti servizi essenziali e di evitare assembramenti e file nei pressi e all'interno degli esercizi medesimi, sulla scorta dell'Ordinanza interministeriale e del DPCM 22 marzo 2020, sopra richiamati, che introducono il divieto di spostamenti al di fuori del territorio del comune "salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute" e quindi anche il divieto di uscire dal proprio territorio comunale per approvvigionamenti, anche di derrate alimentari o di altri generi di prima necessità, salvo che per le sole realtà comunali ove non esistano esercizi di distribuzione di detti beni.

Visto il comma 2 dell'art 3 del DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19 ad oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 pubblicato sulla GU n.79 del 25-3-2020, che testualmente recita: "I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, ne' eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1".

Visto l'art. 50, comma 7, del D.Lgs n. 267/2000 e seguenti:

#### DISPONE

In attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 dell'art 3 del DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19, ad oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché delle disposizioni di cui all'atto di indirizzo del Presidente della Regione Campania del 23.03.2020, la **REVOCA immediata dell'ordinanza sindacale n. 12 del 19.03.2020**, con la quale si disponeva:

- la chiusura anticipata degli esercizi commerciali al dettaglio e servizi per la persona, presenti sul territorio del Comune di Cancellò ed Arnone, come elencati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, entro le ore 18.00.
- la chiusura anticipata di farmacie e parafarmacie, presenti sul territorio del Comune di Cancellò ed Arnone, entro le ore 18.00, fermo restando che il servizio potrà essere erogato con le modalità previste per il servizio notturno, senza pregiudicare l'accesso degli utenti in caso di necessità.

La presente Ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio per il periodo di legge e sul Sito Istituzionale del Comune di Canello ed Arnone.

L'attività di controllo della presente ordinanza è demandata al comando di Polizia Locale, a tutte le forze dell'ordine presenti sul territorio comunale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg., ovvero a Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, tutti termini di impugnazione decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Il presente provvedimento viene trasmesso, per quanto di rispettiva competenza, a:

Alla Prefettura di Caserta.

Alla Regione Campania.

Alle Associazioni di categoria di commercio.

Al Comando di Polizia Locale di Canello ed Arnone.


Al Comando Carabinieri di Canello ed Arnone.

Dalla casa Municipale 26 marzo 2020

COMUNE DI CANCELLO ED ARNONE  
Prot. 3080 del 26-03-2020  
Sezione: PARTENZA



IL SINDACO  
Avv. Raffaele Ambrosca

A circular official stamp of the Municipality of Canello ed Arnone is partially visible behind the text. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink, which appears to be 'R. Ambrosca'.